



**Comune di Bertinoro – Comune di Castrocara Terme e Terra del Sole –
Comune di Forlimpopoli – Comune di Meldola – Comune di Predappio –
Sub-Ambito Acquacheta Romagna Toscana
Sub-Ambito Alto Bidente e Rabbi**



REGOLAMENTO PER IL RISPARMIO ENERGETICO E LA BIOEDILIZIA

Progettisti:

arch. Nadiani Alberto (incaricato)

arch. Mambelli Tecla (referente per il Comune di Bertinoro, capofila)

arch. Colonna Enzo (referente per il Comune di Meldola)

dott in Ing. Di Lorenzo Fabrizio (referente per il Comune di Castrocara Terme e Terra del Sole)

arch. Mazzotti Raffaella (per il Comune di Forlimpopoli)

ing. Zoffoli Maria Ilaria e P.I. Castellucci Roberto (per i Comuni di Predappio e Sub-ambito Alto Bidente e Rabbi)

arch. Zucchini Francesco (per il Sub-Ambito Acquacheta Romagna Toscana)

INDICE GENERALE

| | | |
|-----------|---|---------|
| Art. 1 – | Principi | pag. 3 |
| Art. 2 – | Finalità e rapporti con il RUE | pag. 3 |
| Art. 3 – | Interventi ammissibili | pag. 3 |
| Art. 4 – | Soggetti richiedenti | pag. 4 |
| Art. 5 – | Modalità di adesione | pag. 4 |
| Art. 6 – | Modalità di incentivazione | pag. 5 |
| Art. 7 – | Interventi in bioedilizia e relative incentivazioni | pag. 6 |
| Art. 8 – | Calcolo delle dotazioni territoriali previste dalla normativa urbanistica | pag. 6 |
| Art. 9 – | Uffici competenti, controlli e sanzioni | pag. 6 |
| Art. 10 – | Coordinamento con altri strumenti normativi | pag. 8 |
| Art. 11 – | Documentazione obbligatoria per gli interventi sul patrimonio edilizio che comportano un miglioramento dell'efficienza energetica | pag. 8 |
| TABELLA A | | pag. 10 |
| TABELLA B | | pag. 12 |
| TABELLA C | | pag. 14 |

Art. 1 - Principi

1. I principi fondamentali contenuti nel presente Regolamento per il Risparmio Energetico e la Bioedilizia (di seguito denominato "Regolamento"), che mirano al miglioramento della qualità energetica ed ambientale in campo edilizio in ottemperanza con le azioni previste nel Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile (PAES) in attuazione del Patto dei Sindaci, sono:

- la salvaguardia dell'ambiente esterno;
- il risparmio delle risorse naturali presenti sul territorio;
- la riduzione dei carichi ambientali;
- il miglioramento delle condizioni di benessere dei luoghi indoor;
- il miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici.

Art. 2 – Finalità e rapporti con il RUE

1. Il Regolamento è disposto in coerenza con le NTA del Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE), che stabilisce incentivi volumetrici e altre forme di premialità, progressive e paramtrate ai livelli prestazionali raggiunti, per realizzare un significativo miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici, con l'applicazione integrale dei requisiti di prestazione energetica degli edifici e degli impianti energetici, quale obiettivo di rilevante interesse pubblico.

2. Il Regolamento ha la finalità di promuovere l'attività edilizia a basso consumo energetico, a basso impatto ambientale e con elevati livelli di comfort interno, attraverso la concessione di forme differenziate di incentivazione economica e di superficie, anticipando in questo modo gli obiettivi energetici previsti dalla Direttiva Europea 2010/31/CE del 19/05/2010, direttiva recepita in Italia dal D.L. n.63 del 04/06/2013 convertito, con modificazioni, dalla Legge n.90 del 03/08/2013 (in G.U. n.181 del 03/08/2013).

3. In particolare il Regolamento incentiva:

- Interventi finalizzati al **Risparmio energetico** (TABELLA A e TABELLA B);
- Interventi finalizzati alla **Bioedilizia** (TABELLA C).

4. Per Bioedilizia si intende una tecnica di costruzione che privilegia l'utilizzo di materiali tradizionali e naturali, scelti nel rispetto dell'uomo e dell'ambiente. Non vengono riportati all'interno del Regolamento gli altri aspetti che, pur coerenti con i principi di Biocompatibilità ed Ecosostenibilità posti alla base di questo stesso Regolamento, risultano già disciplinati dalle leggi regionali e nazionali sovra ordinate e che sottendono ai principi del costruire bio-ecologico, demandati ai progettisti.

5. L'adesione al Regolamento, volontaria ed incentivata, prevede che vengano rispettate le Condizioni di incentivazione (obbligatorie) di cui al successivo art. 5.

Art. 3 - Interventi ammissibili

1. Le disposizioni e gli incentivi contenuti nel Regolamento sono applicabili per gli interventi edilizi di:

- Nuova Costruzione (NC);
- Demolizione e Ricostruzione (DR);
- Ampliamento (AM);
- Ristrutturazione Edilizia (RE);
- Ripristino Tipologico (RT);
- Restauro e Risanamento Conservativo (RC);
- Manutenzione Straordinaria (MS);
- Cambio d'Uso (CU);

su immobili destinati a funzioni abitative e terziarie dislocati negli ambiti consolidati residenziali o produttivi, nel Centro Storico, nel territorio rurale o ricadenti entro Piani Urbanistici Attuativi o Comparti Attuativi anche già convenzionati, alle condizioni previste nelle Norme di RUE.

Art. 4 - Soggetti richiedenti

1. Possono presentare domanda di adesione al Regolamento i soggetti in possesso dei titoli richiesti dal RUE e dalle leggi vigenti per l'abilitazione all'esecuzione di attività di trasformazione edilizia o urbanistica del territorio.

Art. 5 - Modalità di adesione

1. Al Regolamento è possibile aderire in sede di richiesta di Permesso di Costruire, di Variante a Permesso di Costruire, di presentazione di Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), di Comunicazione Inizio Lavori (CIL), o di richiesta di altri titoli comunque denominati, in materia di attività edilizia ed urbanistica, limitatamente agli interventi di cui all'art. 3. Qualora previsto dal RUE, è possibile aderire anche con intervento in corso di realizzazione, purchè in una fase in cui sia possibile per l'Amministrazione comunale procedere con i controlli previsti all'art. 9.

2. Per avere diritto alle agevolazioni previste il richiedente dovrà presentare, contestualmente all'istanza/comunicazione di cui sopra, la seguente documentazione:

- a) Richiesta di adesione in carta semplice (o tramite apposito modulo predisposto dal Comune) con indicato il livello e il tipo di incentivazione scelti;
- b) Per gli interventi finalizzati al risparmio energetico:
 - Attestato di Qualificazione Energetica redatto ai sensi dell'allegato 5 della Delibera di Giunta Regionale n.967 del 20 luglio 2015, che attesti il raggiungimento, tramite gli interventi previsti nel progetto, delle condizioni di incentivazione di cui alle TABELLE A e B;
- c) Per gli interventi in bioedilizia (art. 7):
 - Relazione tecnica asseverata in cui viene descritto l'utilizzo di idonei materiali 'bioedili' secondo quanto prescritto nelle condizioni di incentivazione di cui alla TABELLA C (o A o B in caso di incentivi cumulati);
 - Elaborati grafici di dettaglio, necessari a mostrare le modalità di effettivo utilizzo dei materiali di cui sopra all'interno delle diverse stratigrafie componenti l'involucro (strutture, strati tecnici, finiture, ecc.).

3. In ottemperanza al "*Protocollo per la sperimentazione in materia di Rigenerazione Urbana*", che i Comuni hanno sottoscritto in data 14 giugno 2013, la presentazione di copia conforme del Contratto di garanzia tra committente, imprese e professionisti, in cui sia dichiarato il raggiungimento delle condizioni indicate dalle TABELLE A e B e/o C del Regolamento sulla base di un progetto dettagliato, esula dalla presentazione dell'Attestato di Qualificazione Energetica. Il contratto di garanzia, sottoscritto da imprese iscritte o non iscritte ad associazioni di categoria, purchè in possesso di competenze nelle materie oggetto del Regolamento, deve prevedere la diversità e distinzione delle responsabilità tra impresa esecutrice, direzione dei lavori generale e specifica per le parti di interesse del regolamento, al fine di prevedere l'impegno dell'impresa all'esecuzione del progetto posto alla base del contratto e alla corretta posa delle specifiche previsioni, nonché la nomina obbligatoria, da parte dell'impresa, di un direttore di cantiere abilitato alla professione e formato nelle specifiche normative di riferimento per il risparmio energetico e la bioedilizia.

4. In sede di domanda di rilascio del Certificato di conformità edilizia e di agibilità (per i Permessi di Costruire e le SCIA) o alla Comunicazione di fine lavori (per le CIL) dovranno essere allegati:

- a) Dichiarazione dell'impresa esecutrice controfirmata dal direttore tecnico di cantiere appositamente nominato, con la quale attesti ed asseveri di avere eseguito le opere in

conformità al progetto, alle varianti e al contratto di garanzia, sostenuta da idonee garanzie reali postume e decennali sulle opere;

- b) Per gli interventi finalizzati al risparmio energetico:
Attestato di Prestazione Energetica (A.P.E.) attestante la rispondenza del progetto e di quanto realizzato alle norme del Regolamento ed alle Condizioni di incentivazione, come anticipato nell'AQE (o nel Contratto di garanzia di cui sopra);
- c) Per gli interventi in bioedilizia (art. 7):
- Schede di marcatura CE dei materiali forniti dal produttore, come da Regolamento UE n. 305/2011;
 - Attestati di certificazione di qualità bio-ecologica dei materiali, predisposti da organismi di certificazione autorevoli e riconosciuti a livello nazionale e/o internazionale¹, rilasciati dalle aziende produttrici;
 - Documentazione di dettaglio (fotografie e/o video) a dimostrazione dell'effettiva posa di quanto progettato.

Art. 6 - Modalità di incentivazione

1. L'adesione al Regolamento comporta, a fronte di specifica richiesta, un incentivo di superficie (incremento della Superficie Utile Lorda (SUL), esistente o autorizzabile a seconda del parametro di riferimento per ogni ambito) e/o un incentivo economico (sotto forma di riduzione degli oneri di urbanizzazione secondaria U2, riduzione che dovrà aggiungersi ad altri scomputi previsti dalla normativa statale, regionale e recepiti con apposita deliberazione comunale) come dettagliato nelle TABELLE A, B e C. Non è previsto in ogni caso il superamento del 75% degli scomputi degli U2 salvo in caso di espresse indicazioni statali e/o regionali.

2. In caso di adesione al Regolamento con il rispetto delle condizioni previste nei vari livelli di incentivazione e contestuale installazione di impianti termici ad energia solare od altro sistema ad energia rinnovabile per edilizia residenziale è previsto un ulteriore scomputo del 20% degli oneri di urbanizzazione secondaria U2, come riportato nella casella "incentivazione aggiuntiva impianto termico per edilizia residenziale" delle tabelle A e B.

3. Potranno essere previste dai singoli Comuni ulteriori specifiche forme di incentivazione in appositi Regolamenti (Regolamento per l'occupazione del suolo pubblico, Regolamento per l'applicazione dell'Imposta comunale sugli immobili, ecc.)

1

Si citano, a puro titolo d'esempio, alcune delle principali certificazioni di qualità ecologica dei materiali attualmente presenti sul mercato internazionale e locale:

- a) FSC (marchio internazionale per la certificazione del legno proveniente da foreste con sfruttamento sostenibile);
- b) PEFC (marchio europeo per la certificazione del legno proveniente da foreste con sfruttamento sostenibile);
- c) WHITE SWAN (marchio dei paesi nordici);
- d) NFEEnvironment (marchio francese);
- e) DER BLAUER ENGEL (marchio tedesco);
- f) IBR (marchio tedesco: Istituto di Biologia Edile di Rosenheim);
- g) Nature plus (marchio tedesco);
- h) ANAB-ICEA/Istituto per la Certificazione Etica ed Ambientale (marchio italiano).

4. Il presente Regolamento non incentiva gli interventi qualora le condizioni di incentivazione previste siano rese obbligatorie per legge.
5. Qualora entrino in vigore norme che impongano parametri di riferimento più restrittivi rispetto a quelli previsti, le tabelle del Regolamento verranno adattate automaticamente a tali parametri con atto comunale dell'organo competente mantenendo inalterato il principio di incentivazione progressiva legato al miglioramento graduale delle condizioni minime di riferimento.
6. Nel caso non si raggiunga la massima incentivazione di SUL prevista, è possibile accedere anche alla riduzione degli oneri proporzionalmente alla percentuale di bonus di SUL non utilizzato.
7. Qualora sia stato richiesto un incentivo di superficie e a lavori ultimati non siano stati raggiunti il secondo livello (prima opzione) o terzo livello (prima opzione) previsti dalla TABELLA A o il secondo livello (prima opzione) previsto dalla TABELLA B richiesti in fase di adesione al Regolamento, il Comune provvederà in fase di rilascio del Certificato di agibilità ad attestare il raggiungimento del livello inferiore (previa verifica e controllo) incamerando gli incentivi economici previsti.
8. Nel caso venga richiesta l'incentivazione economica di secondo livello (prima opzione) o terzo livello (prima opzione), il contributo di costruzione dovrà essere versato in fase di rilascio del titolo abilitativo come deposito cauzionale al Comune, che provvederà a restituire la parte oggetto di scomputo a seguito di verifica del livello raggiunto.
9. La superficie aggiuntiva ottenuta dai vari livelli di incentivazione previsti, per la sola parte ottenuta come differenza tra l'opzione due e l'opzione uno del secondo e terzo livello della TABELLA A e come differenza tra l'opzione due e l'opzione uno del secondo livello della TABELLA B, nonché l'eventuale superficie ottenuta dall'incentivazione aggiuntiva "Bioedilizia", non potrà essere superiore ai parametri previsti dall'art. 14 bis della LR 23/2004 e smi, al fine di non incorrere in reati penali, nel caso di non raggiungimento della prestazione prevista dal Regolamento.

Art. 7 - Interventi in bioedilizia e relative incentivazioni

1. Nel caso in cui si voglia accedere agli incentivi previsti per la bioedilizia, si dovranno utilizzare materiali, cosiddetti "*bioedili*", aventi cioè le seguenti caratteristiche:
- non sintetici;
 - non di derivazione petrolchimica;
 - di origine naturale: minerale (con la sola esclusione delle lane isolanti di tipo minerale), vegetale o animale;
 - che non rilascino nell'ambiente confinato, a posa avvenuta, componenti tossiche e nocive per gli utilizzatori dell'ambiente stesso e non siano dannosi, a livello di emissioni, per gli operatori edili nel corso della relativa lavorazione/applicazione;
 - le cui sostanze componenti siano documentate e/o certificate dal produttore;
- in corrispondenza delle componenti tecniche indicate nella TABELLA C per ogni livello di incentivazione.
2. Nel caso in cui un intervento finalizzato al risparmio energetico (che quindi soddisfa le condizioni di cui alle TABELLE A o B) preveda in aggiunta l'utilizzo di materiali "*bioedili*", (almeno per il 2° livello della tabella C) è previsto nelle TABELLE A o B un ulteriore incentivo.

Art. 8 - Calcolo delle dotazioni territoriali previste dalla normativa urbanistica

1. Le dotazioni territoriali verranno calcolate sulla base di quanto disposto dal RUE.

2. Le dotazioni aggiuntive derivanti da incremento di superficie in seguito ad adesione al Regolamento possono essere monetizzate. All'interno dei PUA e nelle nuove costruzioni la monetizzazione è subordinata alla verifica della sostenibilità territoriale. Per le modalità di conteggio si rimanda a quanto previsto dalle NTA del RUE.

Art. 9 - Uffici competenti, controlli e sanzioni

1. L'Ufficio Tecnico Edilizia Privata – Sportello Unico per l'Edilizia è l'Ufficio competente a istruire le Richieste di adesione al Regolamento che seguiranno l'iter amministrativo delle relative istanze edilizie e/o urbanistiche o delle loro eventuali varianti.

2. Tale Ufficio potrà avvalersi di un dipendente dell'Amministrazione comunale o dell'Unione (in caso di apposito convenzionamento), ovvero di incaricato esterno previo espletamento di procedura di selezione pubblica, per il supporto nell'istruttoria delle pratiche, nonché per i controlli in cantiere e per le analisi strumentali secondo quanto previsto ai successivi commi.

3. Non sono previste spese né diritti di segreteria a carico del privato ad eccezione dei controlli per le case passive. Tali controlli saranno a carico del soggetto richiedente.

4. Il certificatore energetico, incaricato dalla committenza, si potrà avvalere, per la redazione dell'APE, della documentazione prodotta dal Comune a seguito delle indagini strumentali svolte nel caso dei controlli di cui ai successivi commi prima dell'agibilità finale.

5. I controlli saranno obbligatori per tutte le richieste di adesione relative agli incentivi in termini di SUL. Per tutte le altre richieste di adesione, i controlli verranno svolti su un campione non inferiore al 20% delle pratiche presentate al rispettivo Comune ogni tre mesi. Saranno inoltre effettuati i controlli su tutte le pratiche per le quali i progettisti o i committenti ne facciano esplicita richiesta.

6. I controlli dovranno essere effettuati in collaborazione con il Tecnico redattore dell'Attestato di Qualificazione Energetica incaricato dalla committenza che dovrà presenziare alla fase ispettiva. I controlli verranno organizzati, previo accordo con la Direzione Lavori, in maniera tale da riuscire a visionare le fasi più salienti del cantiere.

7. L'agibilità è subordinata all'esito positivo dei controlli effettuati. In caso di CIL la comunicazione di fine lavori dovrà contenere la documentazione necessaria ad attestare il raggiungimento dei requisiti richiesti e l'esito dei controlli se previsti.

8. La tipologia dei controlli varierà in funzione del Livello di Incentivazione al quale il progetto intenderà aderire ed a seconda che lo stesso progetto interessi un edificio di nuova costruzione oppure un edificio esistente, come di seguito specificato:

NUOVA COSTRUZIONE:

- *per l'**Incentivazione di 1° Livello** è prevista l'esecuzione di 1 controllo in corso d'opera e 1 controllo a fine lavori comprensivo di ispezione termografica a campione (almeno 20 % nei casi di incentivazione economica ed in tutti i casi di incentivazione in termini di SUL, a carico del Comune);*
- *per l'**Incentivazione di 2° Livello** è prevista l'esecuzione di 1 controllo in corso d'opera e 1 controllo a fine lavori comprensivo di ispezione termografica ed esecuzione del blower door test (almeno 20 % nei casi di incentivazione economica ed in tutti i casi di incentivazione in termini di SUL, a carico del Comune);*
- *per l'**Incentivazione di 3° Livello** è prevista l'esecuzione dei controlli richiesti, sul progetto e sull'opera, da uno degli istituti che si occupano della certificazione di case passive per*

il rilascio della rispettiva certificazione (Passiv House Institute Italia - PHI Italia, Zero Energy and Passivhaus Institute for Research - Istituto Italiano Passivhaus, Agenzia CasaClima, ecc.);

- per gli **Interventi in bioedilizia** sono previsti i controlli in corso d'opera e a fine lavori secondo il rispettivo livello di incentivazione e controlli sulla documentazione presentata di cui alla lettera c, comma 4 art. 5.

INTERVENTI SU EDIFICI ESISTENTI

- per l'**Incentivazione di 1° Livello** è prevista l'esecuzione di 1 controllo in corso d'opera e 1 controllo a fine lavori;
- per l'**Incentivazione di 2° Livello** è prevista l'esecuzione di 1 controllo in corso d'opera e 1 controllo a fine lavori con ispezione termografica a campione (almeno 20 % nei casi di incentivazione economica ed in tutti i casi di incentivazione in termini di SUL, a carico del Comune);
- per l'**Incentivazione di 3° Livello** è prevista l'esecuzione di 1 controllo in corso d'opera e 1 controllo a fine lavori comprensivo di ispezione termografica ed esecuzione del blower door test (almeno 20 % nei casi di incentivazione economica ed in tutti i casi di incentivazione in termini di SUL, a carico del Comune);
- per gli **Interventi in bioedilizia** sono previsti i controlli in corso d'opera e a fine lavori secondo il rispettivo livello di incentivazione + controlli sulla documentazione presentata di cui alla lettera c, comma 4 art. 5.

9. Nel caso in cui, a fine lavori, non venga raggiunta la condizione di incentivazione di superficie, si incorrerà nelle sanzioni previste dalla L.R. n.23/2004, dal D.P.R. 380/2001 e da altra normativa pertinente, salvo quanto previsto al comma 7 dell'art. 6.

Art. 10 - Coordinamento con altri strumenti normativi

1. L'incremento premiale della SUL deve essere realizzato rispettando la normativa statale, regionale e le N.T.A. del R.U.E. vigente relativamente ai parametri edilizi quali: distanze dai confini, distanza tra le pareti finestrate, altezza degli edifici, ecc., come derogabili dall'Art. n.11 del D.lgs. n.115/2008 e ss.mm.ii.

2. Per pratiche in corso, il passaggio dalla versione precedente (se presente) a quella attuale del Regolamento è consentito se richiesto dall'interessato e se sussistono i requisiti.

Art. 11 - Documentazione obbligatoria per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente che comportano un miglioramento dell'efficienza energetica

1. Al fine di monitorare l'andamento dei consumi energetici relativi al patrimonio edilizio del territorio comunale, gli interventi sui fabbricati esistenti per i quali è prevista la redazione della Relazione Tecnica di cui all'Art. 28 della L. n.10 del 09/01/1991 e che comportano un qualsiasi miglioramento dell'efficienza energetica dell'edificio in oggetto, anche senza aderire al sistema di incentivazione previsto, dovranno obbligatoriamente allegare la seguente documentazione:

- a) Documento di confronto tra i diversi Indici di prestazione energetica pre e post intervento (RISULTATI DELLA VALUTAZIONE ENERGETICA), necessario ad individuare il risparmio energetico effettivamente conseguito a seguito dell'intervento di riqualificazione (modulistica predisposta dal Comune);
- b) Documento di confronto tra le Componenti dell'edificio presenti allo stato attuale e quelle posate in sostituzione delle prime a seguito dell'intervento di riqualificazione energetica (modulistica predisposta dal Comune);

2. Nel caso in cui non si aderisca al sistema di incentivazioni fiscali nazionali è possibile consegnare al Comune interessato apposita Dichiarazione di concessione al Comune stesso dell'utilizzo dei risparmi energetici conseguiti con l'intervento di riqualificazione energetica al fine della richiesta, da parte dello stesso Comune, dei relativi Certificati Bianchi all'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas (modulistica predisposta dal Comune).

TABELLA A

INCENTIVAZIONI PREVISTE PER GLI EDIFICI DI NUOVA COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE CON DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE

Le classi sono definite in base all'Indice di Prestazione Energetica non rinnovabile globale dell'edificio reale *Ep gl,nren* come stabilito dalla D.G.R. n.967/2015
Le categorie sono definite dall'allegato "A" alla D.G.R. n.1275/2015

Con la sigla n50 lim si definisce il valore massimo dei ricambi d'aria dell'involucro edilizio con differenza di pressione pari a 50 Pa.

| Incentivazione di 1° Livello | |
|--|---|
| Condizioni di incentivazione | Premio |
| <ul style="list-style-type: none"> - Classe A1, A2, A3 per gli edifici di Categoria E.1 (esclusi collegi, conventi, case di pena e caserme) e Classe B per tutti gli altri edifici; - Obbligo di installazione e corretta regolazione (bilanciamento) di un sistema di Ventilazione Meccanica Controllata con recupero di calore; - Classe B: n50 lim = 2,5 h⁽⁻¹⁾ - Classe A1, A2, A3: n50 lim = 1,5 h⁽⁻¹⁾ | <p>Aumento della SUL fino al 10% (*) rispetto al valore massimo previsto dal RUE. La SUL aggiuntiva non dovrà essere superiore ai parametri riportati all'art. 14bis della LR 23/2004 e smi "<i>Variazioni essenziali</i>"</p> <p style="text-align: center;">oppure, in alternativa</p> <p>riduzione del 25% degli oneri di urbanizzazione secondaria</p> |
| Incentivazione di 2° Livello | |
| Condizioni di incentivazione | Premio |
| <ul style="list-style-type: none"> - Classe A4 per gli edifici di Categoria E.1 (esclusi collegi, conventi, case di pena e caserme) e Classe A1, A2, A3 per tutti gli altri edifici; - Obbligo di installazione e corretta regolazione (bilanciamento) di un sistema di Ventilazione Meccanica Controllata con recupero di calore; - Classe A1, A2, A3: n50 lim = 1,5 h⁽⁻¹⁾ - Classe A4: n50 lim = 1 h⁽⁻¹⁾ | <p>Opzione 1 Aumento della SUL fino al 10% (*) rispetto al valore massimo previsto dal RUE (controllo obbligatorio art.9)</p> <p style="text-align: center;">e in aggiunta</p> <p>riduzione del 40% degli oneri di urbanizzazione secondaria</p> <p>Opzione 2 Aumento della SUL fino al 12,5% (*) rispetto al valore massimo previsto dal RUE. La SUL eccedente rispetto all'Opzione 1 non dovrà essere superiore ai parametri riportati all'art. 14bis della LR 23/2004 e smi "<i>Variazioni essenziali</i>"</p> <p style="text-align: center;">oppure, in alternativa</p> <p>riduzione del 40% degli oneri di urbanizzazione secondaria</p> |

| Incentivazione di 3° Livello | |
|---|--|
| Condizioni di incentivazione | Premio |
| <p>Rispetto delle condizioni, poste da uno degli istituti che si occupano della certificazione di case passive, per la corretta progettazione di tali edifici, con l'obbligo dell'ottenimento della relativa Certificazione di Casa Passiva.</p> | <p>Opzione 1 Aumento della SUL del 12,5% (*) rispetto al valore massimo previsto dal RUE</p> <p>e in aggiunta</p> <p>riduzione del 50% degli oneri di urbanizzazione secondaria</p> <p>Opzione 2 Aumento della SUL fino al 15% (*) rispetto al valore massimo previsto dal RUE. La SUL eccedente rispetto all'Opzione 1 non dovrà essere superiore ai parametri riportati all'art. 14bis della LR 23/2004 e smi "<i>Variazioni essenziali</i>"</p> <p>oppure, in alternativa</p> <p>riduzione del 50% degli oneri di urbanizzazione secondaria</p> |

(*) In caso di interventi di ristrutturazione con demolizione e ricostruzione, l'aumento della SUL va incrementato del 5%.

| Incentivazione aggiuntiva 'bioedilizia' | |
|---|--|
| Condizioni di incentivazione | Premio |
| <p>Rispetto delle condizioni di cui sopra per il rispettivo livello di incentivazione scelto;</p> <p>Utilizzo di 'materiali bioedili' per le componenti tecniche dell'edificio oggetto di intervento (art. 7), corrispondenti almeno al 2° livello della Tabella C.</p> | <p>Ulteriore aumento del 2,5% della SUL, rispetto al valore massimo previsto dal RUE. La SUL aggiuntiva, sommata a quella ottenuta da uno dei tre livelli di incentivazione, non dovrà essere superiore ai parametri riportati all'art. 14bis della LR 23/2004 e smi "<i>Variazioni essenziali</i>"</p> <p>e in aggiunta (o in alternativa per chi non utilizza il bonus di superficie)</p> <p>riduzione (o ulteriore riduzione) del 50% degli oneri di urbanizzazione secondaria (U2), purché cumulativamente non superiore ad una riduzione massima del 75% degli U2</p> |

| Incentivazione aggiuntiva 'impianto termico' per edilizia residenziale (punto 1.6.12 D.G.R. 849/98) | |
|--|---|
| Condizioni di incentivazione | Premio |
| <p>Installazione di impianti termici ad energia solare od altro sistema ad energia rinnovabile.</p> | <p>Riduzione (o ulteriore riduzione) del 20% degli oneri di urbanizzazione secondaria (U2), purché cumulativamente non superiore ad una riduzione massima del 75% degli U2</p> |

TABELLA B

INCENTIVAZIONI PREVISTE PER GLI EDIFICI ESISTENTI (ESCLUSI INTERVENTI DI DEMOLIZIONE CON RICOSTRUZIONE)

Le classi sono definite in base all'Indice di Prestazione Energetica non rinnovabile globale dell'edificio reale Ep gl,nren come stabilito dalla D.G.R. n.967/2015

Le categorie sono definite dall'allegato "A" alla D.G.R. n.1275/2015

Con la sigla n50 lim si definisce il valore massimo dei ricambi d'aria dell'involucro edilizio con differenza di pressione pari a 50 Pa.

| Incentivazione di 1° Livello | |
|--|--|
| Condizioni di incentivazione | Premio |
| <p>Classe B per gli edifici di Categoria E.1 (esclusi collegi, conventi, case di pena e caserme) e Classe C per tutti gli altri edifici.</p> <p>Classe C: n50 lim = 3 h⁻¹)</p> <p>Classe B: n50 lim = 2,5 h⁻¹)</p> | <p>Aumento del 5% della superficie utile lorda (SUL) del fabbricato esistente per la parte oggetto di intervento. La SUL aggiuntiva non dovrà essere superiore ai parametri riportati all'art. 14bis della LR 23/2004 e smi "<i>Variazioni essenziali</i>"</p> <p style="text-align: center;">oppure, in alternativa</p> <p>riduzione del 25% degli oneri di urbanizzazione secondaria</p> |

| Incentivazione di 2° Livello | |
|---|---|
| Condizioni di incentivazione | Premio |
| <p>Classe A1, A2, A3 per gli edifici di Categoria E.1 (esclusi collegi, conventi, case di pena e caserme) e Classe B per tutti gli altri edifici;</p> <p>Obbligo di installazione e corretta regolazione (bilanciamento) di un sistema di Ventilazione Meccanica Controllata con recupero di calore.</p> <p>Classe B: n50 lim = 2,5 h⁻¹)</p> <p>Classe A1, A2, A3: n50 lim = 1,5 h⁻¹)</p> | <p>Opzione 1</p> <p>Aumento del 5% della superficie utile lorda (SUL) del fabbricato esistente per la parte oggetto di intervento</p> <p style="text-align: center;">e in aggiunta</p> <p>riduzione del 40% degli oneri di urbanizzazione secondaria</p> <p>Opzione 2</p> <p>Aumento del 10% della superficie utile lorda (SUL) del fabbricato esistente per la parte oggetto di intervento. La SUL eccedente rispetto all'Opzione 1 non dovrà essere superiore ai parametri riportati all'art. 14bis della LR 23/2004 e smi "<i>Variazioni essenziali</i>"</p> <p style="text-align: center;">oppure, in alternativa</p> <p>riduzione del 40% degli oneri di urbanizzazione secondaria</p> |

| Incentivazione di 3° Livello | |
|---|---|
| Condizioni di incentivazione | Premio |
| <p>Classe A4 per gli edifici di Categoria E.1 (esclusi collegi, conventi, case di pena e caserme) e Classe A1, A2, A3 per tutti gli altri edifici;</p> <p>Obbligo di installazione e corretta regolazione (bilanciamento) di un sistema di Ventilazione Meccanica Controllata con recupero di calore.</p> <p>Classe A1, A2, A3: $n_{50} \text{ lim} = 1,5 \text{ h}^{-1}$ Classe A4: $n_{50} \text{ lim} = 1 \text{ h}^{-1}$</p> | <p>Aumento della SUL del 10% rispetto al valore massimo previsto dal RUE</p> <p>e in aggiunta</p> <p>riduzione del 50% degli oneri di urbanizzazione secondaria</p> |

| Incentivazione aggiuntiva 'bioedilizia' | |
|---|---|
| Condizioni di incentivazione | Premio |
| <p>Rispetto delle condizioni di cui sopra per il rispettivo livello di incentivazione scelto;</p> <p>Utilizzo di 'materiali bioedili' per le componenti tecniche dell'edificio oggetto di intervento (art. 7), corrispondenti almeno al 2° livello della Tabella C.</p> | <p>Ulteriore aumento del 2,5% della SUL. La SUL aggiuntiva, sommata a quella ottenuta da uno dei tre livelli di incentivazione, non dovrà essere superiore ai parametri riportati all'art. 14bis della LR 23/2004 e smi "<i>Variazioni essenziali</i>"</p> <p>e in aggiunta (o in alternativa per chi non utilizza il bonus di superficie)</p> <p>riduzione (o ulteriore riduzione) del 50% degli oneri di urbanizzazione secondaria (U2), purché cumulativamente non superiore ad una riduzione massima del 75% degli U2</p> |

| Incentivazione aggiuntiva 'impianto termico' per edilizia residenziale (punto 1.6.12 D.G.R. 849/98) | |
|--|---|
| Condizioni di incentivazione | Premio |
| <p>Installazione di impianti termici ad energia solare od altro sistema ad energia rinnovabile.</p> | <p>Riduzione (o ulteriore riduzione) del 20% degli oneri di urbanizzazione secondaria (U2), purché cumulativamente non superiore ad una riduzione massima del 75% degli U2</p> |

TABELLA C

INCENTIVAZIONI PREVISTE PER GLI INTERVENTI IN BIOEDILIZIA

| Incentivazione di 1° Livello | |
|---|---|
| Condizioni di incentivazione | Premio |
| Utilizzo di materiali 'bioedili' in almeno l'80% delle finiture a vista e a diretto contatto con l'utente e dei serramenti interni ed esterni | <p>Aumento della Superficie utile lorda (SUL) del 10% (*) rispetto a:</p> <ul style="list-style-type: none"> – per le nuove costruzioni o demolizioni e ricostruzioni: edificabilità massima prevista dal RUE; – per edifici esistenti: SUL del fabbricato esistente per la parte oggetto di intervento. <p>(*) La SUL aggiuntiva non dovrà essere superiore ai parametri riportati all'art. 14bis della LR 23/2004 e smi "<i>Variazioni essenziali</i>"</p> <p style="text-align: center;">oppure, in alternativa</p> <p>riduzione del 25% degli oneri di urbanizzazione secondaria (U2)</p> |
| Incentivazione di 2° Livello | |
| Condizioni di incentivazione | Premio |
| Utilizzo di materiali 'bioedili' in almeno l'80% delle finiture a vista e a diretto contatto con l'utente, dei serramenti interni ed esterni, degli strati tecnici e degli isolamenti interni ed esterni. | <p>Aumento della Superficie utile lorda (SUL) del 12,5% (*) rispetto a:</p> <ul style="list-style-type: none"> – per le nuove costruzioni o demolizioni e ricostruzioni: edificabilità massima prevista dal RUE; – per edifici esistenti: SUL del fabbricato esistente per la parte oggetto di intervento. <p>(*) La SUL aggiuntiva non dovrà essere superiore ai parametri riportati all'art. 14bis della LR 23/2004 e smi "<i>Variazioni essenziali</i>"</p> <p style="text-align: center;">oppure, in alternativa</p> <p>riduzione del 40% degli oneri di urbanizzazione secondaria (U2)</p> |
| Incentivazione di 3° Livello | |
| Condizioni di incentivazione | Premio |
| Utilizzo di materiali 'bioedili' in almeno l'80% delle finiture a vista e a diretto contatto con l'utente, dei serramenti interni ed esterni, degli strati tecnici, degli isolamenti interni ed esterni e delle strutture portanti. | <p>Aumento della Superficie utile lorda (SUL) del 15% (*) rispetto a:</p> <ul style="list-style-type: none"> – per le nuove costruzioni o demolizioni e ricostruzioni: edificabilità massima prevista dal RUE; – per edifici esistenti: SUL del fabbricato esistente per la parte oggetto di intervento. <p>(*) La SUL aggiuntiva non dovrà essere superiore ai parametri riportati all'art. 14bis della LR 23/2004 e smi "<i>Variazioni essenziali</i>"</p> <p style="text-align: center;">oppure, in alternativa</p> <p>riduzione del 50% degli oneri di urbanizzazione secondaria (U2)</p> |